

SPIEGAZIONI

Le prescrizioni che disciplinano la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale¹ sono riportate nell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn RS 916.441.22).

- Le schede d'accompagnamento sono rilasciate dallo speditore dei sottoprodotti di origine animale (SPA). Se lo speditore dei SPA non è presente al momento della consegna (ad es. centri di raccolta), le schede d'accompagnamento devono essere preparate precedentemente ed essere disponibili sul luogo.
- Durante il trasporto ai SPA deve essere acclusa una scheda d'accompagnamento e, se necessario, una decisione del controllo delle carni. Sono eccettuati i trasporti correlati ad attività non soggette a notifica (art. 10 cpv. 2) nonché i trasporti di resti alimentari (art. 20 cpv. 2).
- La scheda d'accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie (un originale e due copie). L'originale deve essere accluso alla partita fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo speditore, l'altra al trasportatore.
- Alle carcasse della categoria 3 o alle parti di esse contrassegnate dal controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali» deve essere acclusa una decisione del controllo delle carni (all. 4. n. 3). Il controllore che rilascia il documento ne conserva una copia.
- Le schede d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali devono sempre poter consultare i documenti.

¹ Per sottoprodotti di origine animale si intendono corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma (art. 3b OSOAn).